



POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSI

<i>Referente del processo</i>	Funzione di Controllo di Conformità
<i>Data ultima versione</i>	8 luglio 2020
<i>Versione n.</i>	V.4

Storico delle revisioni

Data approvazione del CdA	Versione	Evento
26 marzo 2018	V.1	Prima emanazione
5 aprile 2019	V.2	Revisione
11 dicembre 2019	V.3	Revisione
8 luglio 2020	V.4	Revisione

Sommario

1. INTRODUZIONE	5
1.1. Principali Definizioni	5
2. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI	7
2.1. Riferimenti normativi	7
2.2. Principi generali	7
3. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
3.1. Riferimenti normativi	8
3.2. Criteri di identificazione dei conflitti d'interesse	8
3.3. Tipologie di conflitti d'interesse nell'attività della SICAF	9
3.3.1. Attività di investimento e/o disinvestimento nelle Società Target	10
3.3.2. Attività di commercializzazione di OICR propri mediante aumenti di capitale sociale della SICAF	10
3.3.3. Attività di selezione dei consulenti e/o <i>outsourcer</i> della SICAF	11
3.3.4. Attività di esercizio del diritto di voto nelle Società Target	11
3.3.5. Altre tipologie di conflitti d'interesse connesse alla SICAF come emittente quotato 11	
4. MISURE E PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE ...	11
4.1. Riferimenti normativi	11
4.2. Criteri di individuazione delle misure e procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse	11
4.3. Misure organizzative per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.	12
4.3.1. Organi e funzioni aziendali competenti	12
4.3.2. Presidi organizzativi relativi alle funzioni e processi aziendali	13
4.4. Altre misure e procedure di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse	15
4.5. Conflitti d'interessi non neutralizzabili	17
4.6. Comunicazione al personale delle informazioni sulle situazioni di conflitto di interesse	17
5. REGISTRO DEI CONFLITTI D'INTERESSE	17
5.1. Riferimenti normativi	17
5.2. Registro dei conflitti di interesse	18
6. MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE	18
6.1. Riferimenti normativi	18
6.2. Monitoraggio e riesame della politica di gestione dei conflitti d'interesse	18

7. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE	19
7.1. Riferimenti normativi	19
7.2. Informazioni agli Investitori sulla politica di gestione dei conflitti di interesse	19
Allegato 1 Mappatura delle potenziali situazioni dei conflitti di interessi	20
Allegato 2 Watch list	21
Allegato 3 Dichiarazione dei conflitti di interessi	22
Allegato 4 <i>Flowchart</i> su specifici presidi in materia di conflitto di interesse	25

1. INTRODUZIONE

4AIM Sicaf S.p.A. (la “SICAF” o “4AIM Sicaf S.p.A.” o “Società”) è una società di investimento a capitale fisso costituita in data 10 maggio 2016 la cui partecipazione è riservata agli investitori professionali di cui all’articolo 1 comma 1, lett. m – *undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 4AIM Sicaf S.p.A. in data 29 luglio 2016 è stata ammessa alla negoziazione sul mercato alternativo del capitale organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (AIM).

In base a quanto stabilito dallo Statuto della SICAF, essa ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. In particolare, 4AIM Sicaf S.p.A. nell’ambito della predetta attività di investimento, può acquisire, detenere e gestire diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese e/o strumenti finanziari partecipativi e/o titoli di debito di altre società e/o imprese.

In particolare, l’attività di investimento è orientata verso imprese (PMI) operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell’Unione Europea ammesse alle negoziazioni o che abbiano presentato una richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati non regolamentati dell’Unione Europea. Restano escluse dalle potenziali Società Target, come stabilito dallo Statuto della SICAF: (i) imprese di investimento, (ii) società di gestione del risparmio, (iii) altri organismi di investimento collettivo del risparmio e (iv) imprese soggette a ristrutturazione o *turnaround* (per tali intendendosi operazioni consistenti nell’acquisizione di partecipazioni in imprese in dissesto finanziario finalizzate al recupero della loro redditività).

4AIM Sicaf S.p.A. oltre all’attività di cui sopra, potrà esercitare attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese. La SICAF ha inoltre per oggetto lo studio, la ricerca, e l’analisi in materia economica e finanziaria. Resta inteso che tali attività potranno esser prestate da parte della SICAF laddove sussista un rapporto di strumentalità e/o connessioni con le attività di cui sopra.

Con la presente Policy 4AIM Sicaf S.p.A. intende definire le linee guida da osservare in materia di conflitti di interessi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente le quali dovranno esser adottate, ove applicabili, in combinato disposto con le previsioni normative in materia di: (i) operazioni con parti correlate; (ii) operazioni personali ed *internal dealing*; e (iii) *market abuse*. A tal fine si rinvia alle relative policy e procedure che 4AIM Sicaf S.p.A. ha approvato e che sono parte integrante del Manuale delle Procedure.

1.1. Principali Definizioni

Ai fini della presente Policy (e della relativa Mappatura dei Conflitti di interessi allegata alla presente Policy) si riportano qui di seguito le principali definizioni adottate nell’ambito del presente documento:

- “Comitato Investimenti”: il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da persone esterne alla Società, la cui operatività è disciplinata dal Regolamento adottato dalla SICAF con delibera consiliare; il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere non vincolante sulle proposte di investimento e disinvestimento sottoposte alla sua analisi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF, dal Consiglio di Amministrazione stesso e/o dall’Amministratore Delegato, quando tali proposte:
 1. sono di importo superiore alle deleghe operative conferite a/agli Amministratore/i Delegato/i;

e/o

2. configurano situazioni di potenziale conflitto di interessi.
- **"conflitto d'interessi"**: la situazione di conflitto d'interessi idonea a ledere gravemente gli interessi della SICAF e/o dei suoi Investitori, come definito tempo per tempo dalla normativa applicabile;
 - **"Investitore"**: il soggetto che ha sottoscritto azioni della SICAF;
 - **"Normativa AIFMD"**: la direttiva 2011/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi ("AIFMD") e la relativa disciplina di attuazione, ivi incluso il Regolamento Delegato n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 (il "Regolamento 231/2013");
 - **"operazione di importo esiguo"**: attività effettuate da parte della SICAF aventi ad oggetto la stipula di rapporti con controparti contrattuali per la prestazione in favore della SICAF di determinati servizi (i.e. *advisory*; *outsourcing* ecc.), forniture di beni o servizi c.d. *standard* il cui controvalore complessivo, cumulato per singola controparte, su base annua non sia superiore a Euro 50.000, per cui la presente Policy non trova applicazione come illustrato *infra*;
 - **"Organo con funzione di controllo"**: il Collegio Sindacale;
 - **"Organo con funzione di gestione"**: l'organo aziendale e i componenti di esso a cui — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Presidente ed Amministratore Delegato rappresentano il vertice della struttura interna e come tali partecipano alla funzione di gestione;
 - **"Organo con funzione di supervisione strategica"**: l'organo aziendale al quale — ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria — sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche (il "Consiglio di Amministrazione");
 - **"Parte Correlata alla SICAF"**: indica le "parti correlate" come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente¹. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Policy viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza" e "Parti Correlate", – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza;
 - **"Partecipazione Rilevante"**: ogni partecipazione superiore al 5% del capitale della Società Target. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
 - **"Persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la SICAF"**: si intendono soggetti che abbiano direttamente o indirettamente nella SICAF partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, se emittente non quotato e pari

¹ La definizione in oggetto è mutuata da quella della procedura della SICAF "Gestione delle operazioni con parti correlate" a cui la presente Policy rinvia ove vi siano i presupposti per l'attivazione dei relative presidi. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera a) del Regolamento Consob 17221/2010 è definita parte correlata:

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

al 5% se emittente quotato. Il legame partecipativo di controllo o collegamento/influenza notevole, diretto o indiretto, è da intendersi in senso bidirezionale (essendo rilevanti, a tal fine, sia le partecipazioni della SICAF in un altro soggetto che viceversa); si presume influenza notevole se i diritti di voto in assemblea ordinaria superano un quinto del capitale (cfr. art. 2359 del codice civile);

- **"Regolamento Intermediari"**: Regolamento Consob approvato con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018;
- **"SICAF"**: 4AIM Sicaf S.p.A. (la "SICAF");
- **"Società Target"**: imprese, in cui può investire la SICAF, operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell'Unione Europea i cui strumenti finanziari siano ammessi alle negoziazioni o per cui la Società ha presentato una richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati non regolamentati dell'Unione Europea (i.e. società che intendano avviare il processo di quotazione alla Borsa di Milano all'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"). Restano escluse dalle potenziali Società Target in cui la SICAF può investire: (i) le imprese di investimento, (ii) le società di gestione del risparmio, (iii) gli altri organismi di investimento collettivo del risparmio e (iv) le imprese soggette a ristrutturazione o *turnaround* (per tali intendendosi operazioni consistenti nell'acquisizione di partecipazioni in imprese in dissesto finanziario finalizzate al recupero della loro redditività);
- **"Soggetto Rilevante"**² si intendono i seguenti soggetti:
 - amministratore, socio o equivalente o dirigente della SICAF;
 - dipendente della SICAF, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della SICAF e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della SICAF;
 - persona fisica o giuridica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla SICAF nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della SICAF;
- **"Stretti familiari di un Soggetto Rilevante"**: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal Soggetto Rilevante nei rapporti con la SICAF. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- **"Testo Unico della Finanza"**: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") tempo per tempo in vigore.

2. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

2.1. Riferimenti normativi

- TUF: art. 35 decies
- Regolamento Intermediari: art. 115 e seguenti
- Normativa AIFMD: considerando 81 e art. 14 della AIFMD; considerando 48 e artt. da 30 a 36 del Regolamento 231/2013

2.2. Principi generali

La presente Policy contiene raccomandazioni sulla politica di gestione dei conflitti d'interessi che la SICAF attua ed applica ai sensi della disciplina vigente, con particolare riguardo all'obbligo per la stessa di:

- identificare le circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi della SICAF medesima o dei suoi Investitori;

² La definizione in oggetto è allineata a quella della procedura della SICAF "Procedura di internal dealing" a cui la presente Policy rinvia ove vi siano i presupposti per l'attivazione dei relativi presidi.

- adottare procedure e misure volte a prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati.

Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SICAF non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi della SICAF o dei relativi Investitori, il Consiglio d'Amministrazione è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SICAF agisca nel miglior interesse del patrimonio della SICAF stessa e dei relativi Investitori.

Inoltre, quando le modalità organizzative adottate dalla SICAF per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse non sono sufficienti a garantire, con ragionevole fiducia, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli Investitori, la SICAF informa chiaramente questi ultimi, prima di prestare i servizi e le attività richieste, della natura generale o della fonte dei conflitti di interesse, ed elabora politiche e procedure adeguate.

La presente Policy è formulata tenendo conto della dimensione ed organizzazione della SICAF e della natura, scala e complessità della sua attività.

3. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

3.1. Riferimenti normativi

- TUF: art. 35 decies
- Regolamento Intermediari: art. 115 e seguenti
- Normativa AIFMD: art. 14 della AIFMD e Regolamento 231/2013: art. 30

3.2. Criteri di identificazione dei conflitti d'interesse

In via generale, la normativa di riferimento dispone che i GEFIA svolgano la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci, la salvaguardia degli interessi degli investitori e degli OICR.

In applicazione di quanto sopra riportato e in considerazione delle peculiarità relative alle SICAF (c.d. SICAF autogestita in quanto provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio, senza la designazione di un gestore esterno), questa ultima in qualità di GEFIA è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interessi che potrebbero sostanzialmente sorgere:

- tra i Soggetti Rilevanti, una Persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SICAF e/o gli Investitori della SICAF;
- tra i diversi Investitori della SICAF.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti d'interessi, la SICAF tiene conto dei servizi e delle attività prestati che come sopra evidenziato si sostanziano, in via esclusiva, nell'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. In particolare, la SICAF, nell'ambito della predetta attività di investimento, può acquisire, detenere e gestire diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese e/o strumenti finanziari partecipativi e/o titoli di debito di altre società e/o imprese.

Nell'individuare le situazioni di conflitto d'interessi, la SICAF valuta almeno se essa medesima, un Soggetto Rilevante o una Persona avente con la SICAF un legame di controllo diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese della SICAF o dei suoi Investitori;

- abbiano un interesse distinto da quello della SICAF nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'attività prestata a favore della SICAF o dei suoi Investitori;
- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura nel privilegiare:
 - gli interessi di una Società Target quotata o quotanda rispetto agli interessi della SICAF, ovvero
 - gli interessi di un Investitore rispetto agli interessi di un altro Investitore o gruppo di Investitori della SICAF;
- svolgano la medesima attività per una altra SICAF e/o per una Società Target;
- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dalla SICAF o dai suoi Investitori, un incentivo in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni e dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Resta inoltre inteso che, ai fini dell'identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui alla presente Policy rilevano anche le operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile disciplinate nell'ambito della apposita procedura denominata "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" a cui si rinvia per l'adozione dei relativi presidi.

3.3. Tipologie di conflitti d'interesse nell'attività della SICAF

Alla luce dei predetti principi, la SICAF individua le seguenti principali situazioni di conflitto d'interessi che riguardano:

1. l'attività di investimento e/o disinvestimento nelle Società Target;
2. l'attività di commercializzazione di OICR propri mediante attività di aumento di capitale sociale;
3. le attività di selezione dei consulenti e degli *outsourcer* della SICAF;
4. l'attività di esercizio del diritto di voto nelle Società Target;
5. le altre tipologie di conflitti d'interesse connesse alla SICAF come emittente quotato.

La SICAF ha quindi provveduto alla stesura di una apposita mappatura dei potenziali conflitti di interessi (la "Mappatura dei Conflitti di Interessi") allegata alla presente Policy sub Allegato 1, individuando per ciascuno dei servizi ed attività sopra elencati le potenziali fattispecie di conflitto con riferimento alle quali dovranno esser adottati i presidi descritti nell'ambito della presente Policy per la relativa mitigazione.

Resta inteso che quanto di seguito identificato si basa sulla operatività posta in essere da parte della SICAF al momento della approvazione della presente Policy e può esser oggetto di modifiche, integrazioni e cambiamenti in ragione della evoluzione del *core business* della SICAF.

Ove dovessero intervenire i citati cambiamenti, essi dovranno esser accuratamente valutati al fine di verificare se quanto identificato come potenziale situazione di conflitto di interesse è ancora valida ed esaustiva. Si rinvia a tal fine alla Sezione "Monitoraggio e riesame della politica di gestione dei conflitti d'interesse" della presente Policy dedicata alla verifica periodica della presente Policy.

Nell'analisi delle situazioni di potenziale conflitto di interesse che riguardano l'operatività della SICAF è stata indagata l'attività che la stessa svolge come *advisor* nell'ambito della procedura di ammissione delle Società Target a quotazione.

Nell'ambito di tale fattispecie assumono rilevanza le condotte dei Soggetti Rilevanti e/o le Persone aventi un legame di controllo, diretto o indiretto con la SICAF che, in virtù dei ruoli ricoperti nella Società Target – in cui abbiano una partecipazione azionaria rilevante, ricoprono una carica negli organi societari, abbiano incarichi di varia natura che possano anche porsi in concorrenza con le attività della

SICAF, e/o abbiano altri rapporti d'affari con tale Società Target –, possono esercitare influenze o pressioni affinché la SICAF investa nella Società Target al termine della quotazione.

La situazione di conflitto verrebbe quindi concretamente a manifestarsi all'atto dell'operazione di investimento nella Società Target per cui si è svolto il ruolo di *advisor*. Resta inteso dunque che, per questa specifica fattispecie, trovano applicazione le medesime previsioni contemplate nell'ambito delle fasi di attività di investimento, come descritte nel successivo paragrafo, sia in IPO sia per operazioni successive eseguite entro un determinato periodo di tempo, definito dal Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione dell'operazione.

3.3.1. Attività di investimento e/o disinvestimento nelle Società Target

Operazioni di investimento e disinvestimento, sia in IPO sia con riferimento ad operazioni sul mercato secondario, che presentano profili di potenziale conflitto di interesse soggiacciono alla disciplina di cui alla presente Policy senza alcuna limitazione o soglia di rilevanza.

Nell'ambito delle fasi dell'attività di investimento e/o disinvestimento nelle Società Target quelle in cui vi sono potenziali conflitti di interessi tra i Soggetti Rilevanti e gli Investitori della SICAF riguardano essenzialmente le seguenti fasi:

- *individuazione delle opportunità di investimento,*

possono assumere rilievo le modalità mediante le quali i Soggetti Rilevanti individuano e raccolgono le varie segnalazioni delle opportunità di investimento nelle Società Target;

- *valutazione (preliminare ed approfondita) della Società Target,*

possono assumere rilievo le modalità mediante le quali i Soggetti Rilevanti selezionano ed analizzano le varie segnalazioni delle opportunità di investimento nelle Società Target e, a seguito delle analisi approfondite, stabiliscono, *inter alia*, la proposta di deliberazione dell'investimento in termini di prezzo e quantità;

- *monitoraggio delle partecipazioni acquisite nella Società Target,*

possono assumere rilievo le modalità mediante le quali i Soggetti Rilevanti effettuano il monitoraggio e assumono le necessarie decisioni o, in presenza delle condizioni stabilite dalle procedure interne, sottopongono a delibera la scelta di mantenimento o meno delle partecipazioni acquisite nelle Società Target;

- *individuazione delle opportunità di disinvestimento,*

possono assumere rilievo le modalità mediante le quali i Soggetti Rilevanti selezionano ed analizzano le opportunità di disinvestimento e, a seguito delle relative analisi, stabiliscono, *inter alia*, la proposta di deliberazione del disinvestimento in termini di prezzo e quantità.

3.3.2. Attività di commercializzazione di OICR propri mediante aumenti di capitale sociale della SICAF

Nell'ambito dell'attività di progressivo aumento di capitale sociale, i potenziali conflitti di interessi tra i Soggetti Rilevanti e gli Investitori della SICAF riguardano essenzialmente le modalità di selezione, accettazione e/o esclusione da parte dei Soggetti Rilevanti (i.e. Consiglio d'Amministrazione) delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale sociale emessi dalla SICAF.

3.3.3. Attività di selezione dei consulenti e/o *outsourcer* della SICAF

Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali per la prestazione in favore della SICAF di determinati servizi (i.e. *advisory*; *outsourcing*; finanziamenti a breve termine ecc.) le situazioni di potenziale conflitto di interessi tra i Soggetti Rilevanti e gli Investitori della SICAF possono derivare dalla presenza nell'azionariato e/o negli organi societari dell'*outsourcer*, dei consulenti o delle controparti di membri che siano Soggetti Rilevanti della SICAF e/o Investitori della SICAF con cui essi abbiamo rapporti d'affari rilevanti. La situazione di conflitto non rileva nel caso di stipula di contratti il cui controvalore complessivo sia inferiore a Euro 50.000 per singola controparte contrattuale su base annua.

3.3.4. Attività di esercizio del diritto di voto nelle Società Target

Nell'ambito dell'esercizio del diritto di voto nelle Società Target, le situazioni di potenziale conflitto di interessi possono derivare dalla partecipazione azionaria nelle Società Target da parte di Soggetti Rilevanti tale per cui essi possono influenzare l'esercizio del diritto di voto spettante alla SICAF affinché questa voti in accordo con tali Soggetti Rilevanti a scapito della SICAF stessa.

3.3.5. Altre tipologie di conflitti d'interesse connesse alla SICAF come emittente quotata

Nell'ambito delle attività di gestione della SICAF stessa quale società per azioni quotata sull'AIM Italia, le situazioni di potenziale conflitto di interessi tra i Soggetti Rilevanti e gli Investitori della SICAF possono derivare dal mancato, ritardato e/o non corretto compimento delle attività di gestione richieste dallo Statuto e/o dalle norme applicabili volte a tutelare, in particolare, il trattamento delle informazioni privilegiate, le operazioni con parti correlate e le operazioni personali. A titolo esemplificativo, può configurarsi come conflitto di interesse tra i Soggetti Rilevanti e gli Investitori l'eventualità per cui la SICAF, tramite Soggetto Rilevante, ritardi nelle comunicazioni al pubblico per consentire al Soggetto Rilevante di compiere operazioni personali che possano ledere gli interessi della SICAF stessa.

4. MISURE E PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

4.1. Riferimenti normativi

- TUF: art. 35 decies
- Regolamento Intermediari: art. 115 e seguenti
- Normativa AIFMD: art. 14 della AIFMD e Regolamento 231/2013: art. 31, 33, 34

4.2. Criteri di individuazione delle misure e procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

La SICAF adotta misure organizzative e procedure per prevenire e gestire i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy.

Le misure organizzative e le procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi sono volte ad evitare che:

- il patrimonio della SICAF sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio alla SICAF ed ai suoi Investitori;

- i conflitti di interessi incidano negativamente sulla SICAF e sui suoi Investitori.

Esse sono proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della SICAF nonché alla tipologia dei servizi o attività prestati, nonché adeguate all'entità dei rischi di conflitti di interesse.

Tali misure garantiscono che i Soggetti Rilevanti impegnati in diverse attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni ed alle attività della SICAF alla significatività del rischio di danno agli interessi della SICAF e dei suoi Investitori.

La SICAF, al fine di garantire l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, adotta laddove appropriato, ed in applicazione di un principio di proporzionalità, misure e procedure volte a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in operazioni che, di volta in volta esaminate, comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi della SICAF e/o dei suoi Investitori. A tal fine rilevano anche le ulteriori misure, presidi e procedure in materia di "Procedura per le operazioni con Parti Correlate", "Trattamento delle Informazioni Privilegiate", e "Internal Dealing" a cui si fa espressamente rinvio;
- garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicino lo svolgimento delle attività cui la SICAF è autorizzata;
- impedire o limitare l'esercizio da parte di una qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge l'attività nell'interesse della SICAF e dei suoi Investitori e per il perseguimento del suo oggetto sociale;
- impedire o controllare (in applicazione di un principio di proporzionalità) la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante alle singole operazioni di investimento e disinvestimento, alla selezione delle controparti, alla negoziazione dei rapporti contrattuali quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino il grado di indipendenza dei Soggetti Rilevanti richiesto, la SICAF adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

4.3. Misure organizzative per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

4.3.1. Organi e funzioni aziendali competenti

Di seguito si descrivono i principali ruoli e responsabilità all'interno del processo di gestione dei conflitti di interesse:

- Il **Consiglio di Amministrazione** definisce e approva le misure organizzative e le *policy* e procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Tale organo è altresì tenuto a verificare di tempo in tempo l'adeguatezza e l'efficacia di tali *policy* e procedure e deve assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.
- Il **Presidente e gli Amministratori Delegati**, ciascuno per le parti di propria competenza, danno attuazione alle misure organizzative e alle procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio d'Amministrazione e ne curano costantemente l'adeguatezza. Sono tenuti ad assicurare che tali presidi e misure e procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

- Il **Consigliere Indipendente**³ è il soggetto deputato ad esprimere il proprio parere, non vincolante, al verificarsi di situazioni di conflitto di interesse in merito alle quali è prevista l'assunzione di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Il **Collegio Sindacale** rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e si attiva tempestivamente per comunicare dette irregolarità e violazioni al Consiglio d'Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.
- La **Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità** ha il compito, rispettivamente, per la parte di gestione del rischio: (i) di curare la misurazione dei rischi – ivi inclusi quelli di mercato – che si annidano nelle sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, e di controllare la coerenza dell'operatività svolta con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne; per la parte di controllo di conformità, (ii) di verificare, valutare e controllare con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia della Politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Tali attività sono parte del suo specifico programma di attività. Detta Funzione fornisce altresì consulenza e assistenza per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione, di tempo in tempo, delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. Riferisce poi con cadenza periodica all'organo con funzione di supervisione strategica degli esiti delle attività svolte in materia.

4.3.2. Presidi organizzativi relativi alle funzioni e processi aziendali

La SICAF adotta i seguenti presidi organizzativi relativi alle funzioni e processi aziendali al fine di prevenire e gestire i conflitti di interesse:

1. nell'ottica di garantire la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività, la struttura organizzativa adottata dalla SICAF, prevede una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse funzioni;
2. qualora, in sede di riunione consiliare, un amministratore risulti essere portatore di un interesse personale lo stesso dovrà informare il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deciderà, caso per caso, in merito alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse richiedendo, in tal caso, al consigliere giudicato in potenziale conflitto di interesse di non partecipare alla specifica discussione;
3. la nomina di un "rappresentante" della SICAF nel Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale di una società *target* a presidio dell'investimento deve rispettare una serie di condizioni. Il soddisfacimento delle condizioni descritte di seguito comporta la possibilità, per la SICAF, di investire nella società *target* senza limitazioni di importo, se non quelle previste statutariamente, nel rispetto delle deleghe operative tempo per tempo vigenti.
 Nel caso in cui l'AD/CIO ritenga opportuno proporre lui stesso od un altro Soggetto Rilevante della Società per assumere una carica come consigliere di amministrazione o sindaco (anche supplente) di una Società quotanda o quotata sull'AIM Italia, con lo scopo di presidiare maggiormente la *target* stessa, sia in fase di IPO sia in una fase successiva devono essere adottate le seguenti misure atte a prevenire e gestire il possibile conflitto di interesse:
 - 3.1. la nomina dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF;
 - 3.2. non può venire scelto come "rappresentante" un Soggetto Rilevante della SICAF che figuri essere già socio della società *target*;

³ In caso di presenza di più amministratori indipendenti la Società provvede ad attribuire ad uno di essi specifici compiti lato gestione dei conflitti di interesse.

- 3.3. l'emolumento del "rappresentante", corrisposto dalla società *target* in relazione al ruolo ricoperto nella stessa, deve essere indipendente dall'andamento del valore della società *target* sul mercato;
- 3.4. il Consiglio di Amministrazione della SICAF valuta preventivamente eventuali deleghe da far assumere nel Consiglio di Amministrazione della società *target*;

In seguito alla nomina di un "rappresentante" della SICAF nella società *target*, le operazioni di vendita significative sulla società *target* (pari o superiori 20% della partecipazione, rispetto alla partecipazione massima raggiunta negli ultimi 12 mesi) concluse sul mercato devono essere motivate e portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Il "rappresentante" nominato comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della SICAF la decisione di uscire dall'organo della società *target*.

4. la Segreteria Societaria della SICAF istituisce e mantiene costantemente aggiornato, con l'eventuale supporto della Funzione Gestione del Rischio e Controllo di Conformità, l'elenco (cd. "Watch list", cfr. Allegato 2) delle società quotate sull'AIM (i.e. Società Target) per le quali sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse in conseguenza dei rapporti in essere con i Soggetti Rilevanti della SICAF stessa e/o le persone a loro strettamente collegate. Il tempestivo aggiornamento della Watch List è effettuato anche sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito della Dichiarazione Conflitti di Interessi (sub Allegato 3) per le controparti contrattuali con le quali la SICAF intrattenga un rapporto contrattuale rilevante nonché, in tutti gli altri casi, sulla base della Dichiarazione Parti Correlate / Conflitti di interessi (sub Allegato 1 della Procedura in materia di Parti Correlate, a cui si rinvia). L'Amministratore Delegato responsabile degli investimenti ed eventuali soggetti delegati sono tenuti a verificare preliminarmente l'appartenenza della Società *target* oggetto di potenziale investimento nella Watch List e nell'Elenco Parti Correlate⁴, come previsto nella apposita Procedura per le Operazioni con Parti Correlate a cui si rinvia. Qualora vengano accertati potenziali situazioni di conflitto di interesse, i soggetti responsabili degli investimenti, sono tenuti a osservare le procedure descritte al successivo allinea;
5. al fine di assicurare l'equo trattamento degli Investitori della SICAF, con riferimento alle operazioni di investimento e di disinvestimento per cui è stata rilevata una situazione di potenziale conflitto di interesse, rilevanti ai fini della presente procedura, sono state identificate tutta una serie di specifici presidi, descritti nell'Allegato 4 a cui si rinvia, a seconda che le stesse siano effettuate sul mercato primario (IPO), sul mercato secondario o fuori mercato⁵.
6. con riferimento alla possibilità di stipulare un contratto che presenti una situazione di potenziale conflitto di interesse, nel caso in cui lo stesso risulti essere superiore a Euro 50.000 annui (in un'unica soluzione o come cumulo di più contratti per singola controparte), il soggetto responsabile dovrà i) procedere, come nell'ordinario, con l'attivazione delle previsioni in materia di selezione dei fornitori e ii) informare la Funzione di Controllo di conformità della situazione di potenziale conflitto di interesse. La Funzione di Controllo di conformità relazionerà al Consigliere Indipendente incaricato in merito alla specifica situazione e confermando, o meno, l'attivazione della procedura fornitori. La decisione di sottoscrivere tale contratto sarà in capo al Consiglio di Amministrazione che, a tal fine, sentirà il parere, non vincolante, del Consigliere Indipendente.
Nel caso in cui si sia in presenza di una situazione di urgenza la Società dovrà seguire i presidi definiti nella "procedura d'urgenza", come descritti nell'Allegato 4 alla presente policy.
7. ciascuna funzione aziendale è responsabile della corretta individuazione e corretto censimento delle situazioni di conflitto inerenti ai processi decisionali interni di cui ha la responsabilità operativa,

⁴ Così come il *database* dei legami con i Soggetti Rilevanti.

⁵ Per il dettaglio del processo di valutazione ed approvazione delle operazioni di investimento e di disinvestimento che presentano profili di potenziale conflitto di interesse, comprese le situazioni in cui l'operatività è condizionata da situazioni di urgenza, si rinvia alla Procedura di gestione degli investimenti e dei disinvestimenti di 4AIM SICAF, nella versione tempo per tempo vigente ed applicabile.

fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario degli Investitori della SICAF.

4.4. Altre misure e procedure di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

Il Consiglio di Amministrazione verifica e l'Organo con funzione di gestione cura l'adeguatezza e l'efficacia di misure organizzative - formalizzate in appositi codici e regole deontologiche interne - volte a disciplinare i comportamenti dei Soggetti Rilevanti anche con riguardo alle operazioni in conflitto d'interessi.

Il Consiglio di Amministrazione di tempo in tempo ed in considerazione della operatività svolta da parte della SICAF cura l'adozione di:

- barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;
- barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

La SICAF ha altresì adottato, in conformità con le disposizioni normative vigenti, le seguenti misure organizzative volte a prevenire l'insorgenza di eventuali conflitti di interesse e la loro corretta gestione:

- il Manuale delle Procedure, in cui vi sono, tra l'altro, tenuto conto della sua natura di società quotata all'AIM Italia e sottoposta quindi a tutta la rilevante disciplina normativa in materia di emittenti quotati, idonee procedure (a cui si fa espresso rinvio) e presidi in materia di:
 - abuso di informazioni privilegiate;
 - *internal dealing*;
 - operazioni con parti correlate;
- un sistema di controllo interno dotato di idonei presidi per garantire una sana e prudente gestione, il rispetto delle regole di trasparenza e correttezza nei confronti degli Investitori della SICAF, l'appropriata identificazione dei conflitti che potrebbero insorgere, nonché il rispetto delle disposizioni organizzative e amministrative adottate per gestirli.

Con riferimento ai soggetti interni alla SICAF, il Consiglio di Amministrazione determina periodicamente, con il supporto della Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità, la lista dei Soggetti Rilevanti per i quali, in ragione delle funzioni svolte, è previsto il preventivo accertamento della sussistenza della qualifica di Parte Correlata e/o di potenziale conflitto di interesse in relazione al coinvolgimento nei processi decisionali della SICAF, attraverso la compilazione (con cadenza annuale) di apposita Dichiarazione di Parte Correlata / Conflitti di Interessi, sub Allegato 1 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate a cui si rinvia. Tale Dichiarazione dei Conflitti di Interessi va messa a disposizione sia della Segreteria Societaria per la compilazione ed aggiornamento della Watch List che della Funzione di Controllo di Conformità per la compilazione dell'Elenco delle Parti Correlate come illustrato nella "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" a cui si rinvia.

Inoltre, il responsabile dell'area aziendale di volta in volta interessata informa i Soggetti Rilevanti circa l'operazione/incarico da valutare o approvare, indicando almeno le controparti potenzialmente rilevanti e le caratteristiche dell'incarico o operazione, richiedendo di comunicare l'eventuale esistenza di conflitti di interessi nell'operazione/incarico. Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare l'esistenza di eventuali conflitti rilevanti (riguardanti sé medesimo e/o Stretti familiari del Soggetto Rilevante) ai sensi della presente Policy e della relativa Mappatura dei Conflitti di Interessi nonché ai sensi e secondo le modalità previste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, a cui si rinvia.

La violazione degli obblighi previsti o comportamenti scorretti o dolosi in relazione all'adempimento dei medesimi costituiscono, in capo al Soggetto Rilevante, violazioni del rapporto fiduciario e possono esporre, laddove applicabili, a provvedimenti disciplinari, ferma in ogni caso la responsabilità

personale nelle sedi competenti e ogni eventuale azione di risarcimento da parte della SICAF e/o degli Investitori della medesima.

Sulla base delle comunicazioni ricevute/non ricevute, le competenti funzioni della SICAF verificano - con il supporto del Responsabile della Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità, anche sulla base delle altre informazioni disponibili in azienda (visure, banche dati pubbliche, elenchi e mappature delle cariche rilevanti, etc.) - l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione all'operazione/incarico da valutare o approvare e alla Mappatura dei Conflitti di Interessi.

Con riferimento alle controparti dell'operazione/incarico da valutare o approvare (i.e. *outsourcer*, consulenti ecc.), al fine di individuare le situazioni di conflitto di interesse, il responsabile dell'area aziendale interessata richiede informazioni di volta in volta necessarie e/o acquisisce dalle controparti la Dichiarazione dei conflitti di interessi (sub Allegato 3 alla presente procedura). Detta dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutte le controparti della SICAF al primo momento di contatto rilevante nell'ambito del processo decisionale interessato.

La Dichiarazione dei Conflitti di Interessi, corredata dalla documentazione eventualmente allegata alla stessa dal firmatario, dovrà consentire la verifica almeno dei seguenti elementi:

- l'esistenza di rapporti societari (es. partecipativi e/o di controllo e/o di collegamento) fra (i) la SICAF, e la controparte (i.e. *outsourcer*, consulenti ecc.);
- eventuali rapporti d'affari rilevanti o di partecipazione tra i Soggetti Rilevanti e/o le Persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la SICAF;
- eventuali relazioni di carattere professionale, economico e commerciale di taluno dei Soggetti Rilevanti e/o le Persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la SICAF,

Nell'individuare eventuali situazioni di conflitto di interessi devono comunque essere utilizzate tutte le ulteriori informazioni a disposizione della SICAF, facendo riferimento a visure, banche dati pubbliche e all'elenco dei contratti in essere. La mancata compilazione della Dichiarazione dei Conflitti di Interessi o l'incompletezza della stessa a cura delle controparti coinvolte equivale alla sussistenza di un conflitto di interessi e deve essere trattata nel rispetto delle relative cautele, dei presidi e delle misure stabilite dalla Presente Policy e, per quanto applicabili, delle ulteriori procedure previste dal Manuale delle procedure.

Successivamente alla raccolta delle informazioni e documenti e/o della Dichiarazione dei Conflitti di Interessi, il responsabile dell'area aziendale interessata, con la collaborazione del Responsabile della Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità verifica:

- se l'operazione rientra nella fattispecie di conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente e della presente Policy;
- i dati riportati nella Dichiarazione dei Conflitti di Interessi per monitorare l'esistenza/l'inesistenza di situazioni rilevanti di conflitto di interesse;
- l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interessi.

All'esito di tale verifica, tale soggetto predispone idonea documentazione per l'illustrazione della situazione di conflitto di interesse, sulla cui base l'Organo con funzione di gestione sottopone la fattispecie al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni che dovranno essere assunte previo parere non vincolante del Consigliere Indipendente e con l'astensione del consigliere in potenziale conflitto di interessi.

Le procedure della Società possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo (i.e. di valore inferiore ad Euro 50.000) alle quali non applicare i principi sopra esposti ovvero escludere, in tutto o in parte, l'applicazione di detti principi a condizione che si tratti di operazioni ordinarie (i.e. forniture di servizi standard ecc.) che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato

o *standard*, la documentazione predisposta da parte dei responsabili aziendali incaricati contiene oggettivi elementi di riscontro che dovranno esser conservati agli atti della SICAF.

Resta inteso che, nel caso in cui sia rilevata la sussistenza di situazioni di conflitto ulteriori rispetto a quelle riportate nell'ambito della Mappatura dei Conflitti di Interessi dalla SICAF, ferma l'applicazione dei presidi ritenuti più opportuni nel caso di specie, il Responsabile della Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità attiva il processo di revisione e aggiornamento della Mappatura dei Conflitti di interessi.

4.5. Conflitti d'interessi non neutralizzabili

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio alla SICAF e/o ai suoi Investitori, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare le deliberazioni necessarie per assicurare che la SICAF agisca nel miglior interesse della SICAF stessa e/o dei suoi Investitori.

Quando, nella prestazione delle attività e dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli Investitori sia evitato, la SICAF informa chiaramente gli Investitori stessi, prima di agire per loro conto. Detta informativa:

- è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto degli Investitori e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla SICAF;
- presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura dell'Investitore.

4.6. Comunicazione al personale delle informazioni sulle situazioni di conflitto di interesse

La Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità trasmette le informazioni aggiornate riguardanti le singole ipotesi di conflitto di interesse almeno a:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- personale dipendente.

Tale Funzione, inoltre, ai fini di una corretta gestione dell'informativa da rendere agli Investitori, segnala le situazioni di conflitto di interesse individuate ai servizi/uffici interessati.

La stessa Funzione segnala tempestivamente mediante comunicazione scritta ai predetti servizi/uffici il venir meno di una o più situazioni di conflitto di interesse in precedenza comunicate. L'Organo con funzione di gestione è responsabile della diffusione del presente documento al personale della SICAF, a tutti i soggetti che sono coinvolti (compreso i terzi esterni alla SICAF stessa) nel processo di investimento e nelle attività prestate dalla SICAF in attuazione di quanto previsto dal suo Statuto ed ai Soggetti Rilevanti.

5. REGISTRO DEI CONFLITTI D'INTERESSE

5.1. Riferimenti normativi

- TUF: art. 35 decies
- Regolamento Intermediari: art. 115 e seguenti

- Regolamento 231/2013: art. 35

5.2. Registro dei conflitti di interesse

La Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ha istituito e aggiorna un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi della SICAF e/o dei suoi Investitori.

Il registro riporta le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la SICAF intende porre in essere.

La Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità alimenta il registro, anche in base alle comunicazioni che la stessa riceve dai responsabili delle altre aree e funzioni o dal personale interessato.

La Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità provvede a riferire, nell'ambito della relazione annuale agli organi aziendali, ed in ogni caso ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel Registro per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi. In tale occasione, propone altresì le misure e le procedure ritenute idonee alla gestione dei conflitti di interesse qualora queste non siano già state adottate nell'ambito dell'attività di monitoraggio o di riesame.

6. MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

6.1. Riferimenti normativi

- TUF: art. 35 decies
- Regolamento Intermediari: art. 115 e seguenti
- Regolamento 231/2013: art. 35

6.2. Monitoraggio e riesame della politica di gestione dei conflitti d'interesse

Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:

- la struttura della SICAF o del gruppo muta in modo significativo;
- la SICAF avvia nuove attività.

Ai fini di cui al paragrafo che precede l'Organo con funzione di gestione predispone adeguati flussi informativi tra gli organi, le funzioni aziendali e i Soggetti Rilevanti.

La Funzione di Gestione del Rischio e di Controllo di Conformità controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

Sulla base degli esiti del procedimento di riesame, la SICAF provvede ad aggiornare la presente Policy nonché la Mappatura dei Conflitti di Interessi allegate, apportando le modifiche necessarie al mantenimento di un'efficiente prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

7. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

7.1. Riferimenti normativi

- TUF: art. 35 decies
- Regolamento Intermediari: art. 115 e seguenti
- Regolamento 231/2013: art. 36

7.2. Informazioni agli Investitori sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

Al fine di assicurare che i potenziali investitori della SICAF siano informati circa la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata, prima dell'avvio del rapporto con gli stessi, viene loro fornito un apposito documento recante una sintetica descrizione della presente Policy.

Gli investitori aventi rapporti già in essere con la SICAF alla data dell'adozione della presente Policy, possono consultare un'informativa analoga a quella di cui al precedente paragrafo, attraverso l'accesso all'area riservata del sito web della SICAF.

La SICAF comunica per iscritto agli Investitori le modifiche rilevanti apportate all'interno della presente Policy.

Allegato 1 Mappatura delle potenziali situazioni dei conflitti di interessi

Allegato 2 Watch list

Elenco delle società quotate sull'AIM per le quali sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse in conseguenza dei rapporti in essere con i Soggetti Rilevanti della SICAF stessa e/o le persone a loro strettamente collegate

Data di iscrizione	Società	Tipologia di conflitto di interesse	Data di cancellazione

Allegato 3 Dichiarazione dei conflitti di interessi

Esempio di lettera da inviare alla controparte coinvolta

Spett.le [completare coi dati della controparte]

Oggetto: Dichiarazione dei Conflitti di interesse

Gentili Signori,

con la presente siamo a richiederVi l'invio dell'allegata dichiarazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante, o da un soggetto munito dei necessari poteri, ai fini del processo di valutazione interno della SICAF in materia di Conflitto di Interessi ed operazioni con parti correlate.

La SICAF, in ogni caso, si riserva di richiedere le ulteriori informazioni che dovesse ritenere utili o necessarie alla formazione di un proprio convincimento in relazione alla sussistenza di un potenziale Conflitto di Interessi o alla ricorrenza di un'operazione con parti correlate.

Si rappresenta che, in caso di mancata o parziale compilazione della citata dichiarazione, la SICAF considererà [l'operazione da concludere / il contratto da stipulare] come in Conflitto di Interessi e, conseguentemente, si atterrà alle cautele ed alle limitazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalla procedura interna.

[Firma]

Esempio di Dichiarazione dei conflitti di interessi (da inviare alla controparte)

Spett.le SICAF,

[]

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato a _____

il _____

cittadinanza _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Residente in (indirizzo n. civico) _____

(Località - CAP - Provincia) _____

Documento identificativo (tipo/n.) _____

Rilasciato da _____

Scadenza _____,

- in proprio, in quanto persona fisica;
- nella sua qualità di rappresentante di _____

N. iscrizione CCIAA _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Sede legale (Via - n. civico) _____

(Località - CAP - Provincia) _____

Stato _____

(di seguito la “Società”);

(A) Dichiaro per sé e per gli Stretti familiari⁶ che, alla data della presente dichiarazione ed ai fini del processo di valutazione interno della SICAF in materia di conflitto di interessi ed operazioni con parti correlate:

- è**
- non è**

⁶ Ai sensi della Policy sui conflitti di interessi di cui si è dotata la SICAF, per Stretti familiari del Soggetto Rilevante si intendono: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal Soggetto Rilevante nei rapporti con la SICAF. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

un Soggetto Rilevante⁷ e/o Persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto con la SICAF⁸, nell'organizzazione della stessa o nello svolgimento del suo processo produttivo (es. *outsourcer*, consulente, controparte finanziaria ecc.);

- rientra
- non rientra

nella definizione di "Parte Correlata" della SICAF⁹;

- sussistono
- non sussistono

rapporti d'affari rilevanti¹⁰ di natura finanziaria, operativa, contrattuale, lavorativi o di altro genere con la SICAF, i Soggetti Rilevanti e/o Persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la SICAF, e precisamente (*specificare*):

Il controvalore della operazione / rapporto è il seguente: **[dato da fornire sempre ed obbligatoriamente]**

Euro _____

(B) Allega alla presente, oltre alla visura camerale in caso di soggetto con personalità giuridica, al fine di meglio chiarire i rapporti e le posizioni in essere, i documenti di seguito indicati (*specificare*):

Luogo, data,

Firma

⁷ Ai sensi della Policy sui Conflitti di Interessi di cui si è dotata la SICAF per Soggetto Rilevante si intende: (i) *ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della SICAF*; (ii) *ciascun alto dirigente della SICAF che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto che precede e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società*

⁸ Ai sensi della Policy sui Conflitti di Interessi di cui si è dotata la SICAF per Persone avente un legame di controllo, diretto o indiretto con la SICAF si intendono: *soggetti aventi direttamente o indirettamente nella SICAF partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, se emittente non quotato e pari al 5% se emittente quotato. Il legame partecipativo di controllo o collegamento/influenza notevole, diretto o indiretto, è da intendersi in senso bidirezionale (essendo rilevanti, a tal fine, sia le partecipazioni della SICAF in un altro soggetto che viceversa); si presume influenza notevole se i diritti di voto in assemblea ordinaria superano un quinto del capitale (cfr. art. 2359 del codice civile).*

⁹ Ai sensi della Policy sui Conflitti di Interessi di cui si è dotata la SICAF, un soggetto è Parte Correlata a una società se:

(a) *direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:*

(i) *controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;*

(ii) *detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;*

(iii) *esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;*

(b) *è una società collegata della società;*

(c) *è una joint venture in cui la società è una partecipante;*

(d) *è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;*

(e) *è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);*

(f) *è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;*

(g) *è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.*

Nel caso in cui il soggetto che compila la presente Dichiarazione dei conflitti di interessi sia anche Parte Correlata, la SICAF sarà tenuta ad adottare tutti i presidi previsti nella apposita procedura "Gestione delle operazioni con Parti Correlate".

¹⁰ Ai fini della presente Dichiarazione per "rapporti d'affari rilevanti" si intendono quelle relazioni contrattuali che, oltre ad essere superiori alla soglia di Euro 20.000 (in base a quanto previsto nella definizione di "operazione di importo esiguo" prevista nella presente Policy), rivestano per la SICAF importanza strategica poiché legate ad una attività *core* della SICAF e/o costituiscano una esternalizzazione di una funzione o attività operativa essenziale o importante.

Allegato 4 *Flowchart* su specifici presidi in materia di conflitto di interesse